

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2627

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FILOGRANA, NOVI, LAURO, MUNDI,
TONIOLLI, CORTELLONI, BUCCI, MANCA e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1997

Per la costituzione di «INPS 2», ristrutturazione del sistema
pensionistico e liquidazione di INPS

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - L'INPS è agonizzante. La sua reale situazione debitoria, accumulata negli anni e contabilizzata sotto voci congetturate di bilancio, non è nota né quantificabile. Al balletto delle cifre sui debiti INPS partecipano forze politiche, sindacati e lo stesso ente previdenziale: c'è chi parla di decine di migliaia di miliardi, chi di centinaia di migliaia. E, come se non bastasse, l'OCSE manda un messaggio preciso e drammatico: «Se l'Italia non rivede il proprio sistema previdenziale andrà in bancarotta entro il 2038». È impensabile continuare a tenere in piedi un Istituto la cui situazione debitoria non è determinabile. Per questo l'attuale sistema pensionistico va ripensato *ex novo* e rivoluzionato. Deve nascere «INPS2». È l'unica formula economico-aziendale in grado di risanare lo stato pensionistico italiano e di assicurare una continuità autofinanziabile nelle erogazioni previdenziali con un duplice risultato: trasparenza dei conti da una parte, appagamento del servizio dall'altra. È indispensabile passare dall'attuale sistema di erogazione delle pensioni a ripartizione ad un modello più liberista ed europeo, cosiddetto a capitalizzazione. Lo spirito del disegno di legge è di spingere in questa direzione, prevedendo per ogni singola posizione assicurativa, costituitasi nel tempo, l'esatto e sinallagmatico corrispettivo. Di qui l'idea di un monte-ore contributivo personale per ogni lavoratore. Il disegno di legge contiene innovazioni radicali rispetto al passato. Innanzitutto la forma del costituendo soggetto giuridico che avrà la configurazione di società per azioni. Un Istituto, quindi, di carattere privatistico, nel quale il Ministro del tesoro, che opererà *iure privatorum*, avrà una partecipazione del 25 per cento, mentre il restante del capitale sociale sarà ripartito

tra soggetti diversi i quali non potranno detenere più del 5 per cento.

La costituzione di questa macro-società di oggetto pensionistico-assicurativo consentirà a investitori istituzionali e alla collettività di accedere a forme di investimento remunerative. Gli investimenti, che saranno di rilevante entità, consentiranno la rivitalizzazione del mercato borsistico e il conseguente impiego di risorse finanziarie in attività produttive generanti sviluppo e occupazione. Le risorse finanziarie dei lavoratori, indistintamente autonomi e privati, verranno collocate sul mercato e non più sprecate in operazioni di distrazione finanziaria quali quelle che hanno caratterizzato la gestione del liquidando istituto pensionistico. Il disegno di legge avrà ad oggetto i lavoratori che verranno avviati a tutte le attività nello stesso momento in cui tale legge entrerà in vigore, separando così la gestione dell'attuale sistema da quello costituendo in forma privatistica, cosiddetto «INPS2».

Una commissione costituita *ad hoc* (articoli 3 e 4) determinerà le modalità di collocamento delle azioni sui mercati finanziari e studierà quelle di avviamento e funzionamento dell'Istituto neo costituito, nonché la messa in liquidazione dell'INPS e il relativo passaggio di mezzi e personale a INPS 2. Un organo di vigilanza, accerterà il buon andamento e la corretta gestione dell'Istituto. L'articolo 7 definisce le modalità del funzionamento del nuovo Istituto, mentre gli articoli 8 e 9 individuano le modalità di funzionamento della contribuzione (articolo 8 per i lavoratori autonomi, articolo 9 per i subordinati). Sempre l'articolo 9 stabilisce le garanzie di corretto versamento dei contributi per i lavoratori subordinati. Un meccanismo in più di difesa per il soggetto, definito contraente debole. L'articolo

9 stabilisce anche le condizioni per l'accesso all'indennità pensionistica tenendo sempre fermo il concetto che il lavoratore ha il diritto di riscattare in ogni tempo, pur con delle franchige, il capitale versato. Vien quindi fatto salvo un principio di diritto in base al quale nessuna legge può privare il cittadino dei suoi diritti, nella specie quello patrimoniale. L'Istituto costituendo sarà a costo zero per lo Stato in quanto trarrà il suo sostentamento della redditività del maxi-fondo che, investito nelle dinamiche di mercato, oltre a generare utili per i contri-

buenti coprirà i costi di «INPS2». Ogni cittadino, in base al cosiddetto monte-ore contributivo previsto dal presente disegno di legge, potrà corrispondere i versamenti anche per contratti a termine o lavori saltuari. Morirà quindi il lavoro nero e la conseguente evasione contributiva. Il cittadino avrà interesse a garantirsi il versamento sul proprio conto individuale poichè è consapevole che, quand'anche non raggiungesse il minimo contributivo avrebbe sempre il diritto quesito al riscatto delle somme versate sulla sua posizione pensionistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di nuovo istituto di previdenza)

1. È istituito «INPS2», istituto privatistico di interesse nazionale, con finalità di previdenza e assicurazione sociale per i lavori, ad azionariato diffuso, secondo il modello della *public company*.

Art. 2.

(Capitale sociale ed azionariato dell'Istituto)

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 è costituito nella forma di società per azioni, con capitale sociale di 8.000 miliardi di lire.

2. Il Ministero del tesoro detiene il 25 per cento dell'intero capitale sociale. La rimanente parte di capitale sociale è collocata sui mercati finanziari ed ogni soggetto economico può detenere non più del 5 per cento dell'intero capitale dell'Istituto.

Art. 3.

(Nomina di una Commissione)

1. Contestualmente alla costituzione della società per azioni è nominata una Commissione, composta da cinque membri, di cui uno designato dal Presidente della Repubblica, uno dal Governo, uno dai Presidenti dei due rami del Parlamento, uno dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) e uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 ha l'incarico di studiare le modalità di avviamento e funzionamento dell'Istituto, nonché le modalità di collocamento delle azioni dell'INPS sul mercato finanziario primario nazionale e internazionale.

2. La Commissione presenta, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione articolata, con la quale individua i mezzi, gli strumenti e le maestranze necessarie all'avviamento di INPS2.

3. I risultati dei lavori della Commissione sono consegnati al Consiglio di amministrazione di INPS2.

Art. 5.

(Nomina di un organo di vigilanza)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 provvede all'indicazione delle modalità più idonee per la creazione di un istituto di controllo e di vigilanza per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 9.

Art. 6.

(Finalità e scopi)

1. INPS2 crea un fondo assicurativo obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti autonomi o parasubordinati, che sono avviati al lavoro o iniziano la propria attività lavorativa in qualsiasi forma, dipendente, autonoma o parasubordinata, successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto.

2. I lavoratori che abbiano iniziato a svolgere le proprie prestazioni lavorative successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto, accedono, di diritto, al sistema contributivo attuato in conformità alle norme che seguono, mediante sottoscrizione di contratto di assicurazione con

l'Istituto nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi di entrambe le parti contraenti.

Art. 7.

(Funzionamento del sistema in genere)

1. I lavoratori iscritti a INPS2 provvedono al versamento dei premi assicurativi, con le modalità ed alle scadenze determinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il versamento degli importi a titolo di premio concorre alla determinazione, per ciascun assicurato, di un cumulo contributivo personale che dà all'assicurato il diritto di percepire una indennità proporzionale ai premi versati.

3. Nei termini indicati dalla Commissione di cui all'articolo 3, ciascuna organizzazione di categoria indica il tetto minimo contributivo per i propri appartenenti. L'indicazione fornita dalle organizzazioni di categoria costituisce la forma previdenziale minima per ogni contraente.

Art. 8.

(Funzionamento del sistema per lavoratori autonomi)

1. Per quanto attiene ai lavoratori autonomi, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative determinano il minimale contributivo. Il versamento contributivo è proporzionale al reddito annuo denunciato ai fini dell'IRPEF. Il lavoratore autonomo dà prova dell'avvenuto versamento mediante produzione di copia dell'assegno emesso a favore di INPS2, nonchè di attestato, rilasciato dalla banca, recante le modalità di versamento.

Art. 9.

*(Funzionamento del sistema
per i lavoratori subordinati)*

1. Le organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, determinano i minimali contributivi per i lavoratori subordinati e parasubordinati. Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, oltre alla retribuzione allo stesso spettante, un assegno circolare non trasferibile ed intestato a INPS2, dell'importo corrispondente al premio assicurativo.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 è versato, a cura del lavoratore, su un libretto di deposito o conto corrente, acceso a favore di INPS2, vincolato, impignorabile ed inesquestrabile. INPS2 deve immediatamente investire la somma ricevuta e rendere conto trimestralmente dell'andamento dell'investimento al lavoratore che ha effettuato il versamento.

3. Ove il datore di lavoro non corrisponda contestualmente alla retribuzione l'assegno, il lavoratore deve comunicare immediatamente tale inadempienza all'Istituto di controllo e di vigilanza di INPS2 ed esso deve intervenire entro cinque giorni dalla denuncia presso il datore di lavoro insolvente mediante ingiunzione di immediato pagamento della somma dovuta al lavoratore.

4. In caso di inadempimento all'ingiunzione di cui al comma 3, e nel caso in cui il mancato versamento dei premi sia reiterato nel tempo, l'Istituto di controllo e di vigilanza provvede alla sospensione in via amministrativa dell'attività del datore di lavoro per un periodo da un minimo di giorni trenta ad un massimo di giorni novanta. Con regolamento verrà determinata la misura minima di riferimento, in proporzione al tipo di attività svolta ed al numero dei dipendenti.

Art. 10.

*(Categorie di soggetti beneficiari
delle prestazioni dell'ente)*

1. Beneficiano delle prestazioni indicate nella presente legge i lavoratori assicurati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, nonché gli eredi.

2. Ai fini della presente legge sono da considerarsi eredi il coniuge superstite, i discendenti legittimi e naturali o in mancanza delle due categorie gli ascendenti legittimi o naturali dell'assicurato.

Art. 11.

*(Condizione per l'accesso alle indennità
previste dal fondo)*

1. Hanno diritto alla prestazione pensionistica, con le modalità specificate negli articoli da 12 a 14, i lavoratori che abbiano provveduto al versamento dei premi per almeno trentacinque anni lavorativi, ovvero abbiano provveduto ad effettuare almeno quattrocentoventi versamenti mensili di premi.

2. Hanno diritto al riscatto del capitale versato i lavoratori che abbiano effettuato versamenti inferiori alle quattrocentoventi mensilità, con le modalità indicate negli articoli 12 e 13.

Art. 12.

*(Modalità di corresponsione
della prestazione pensionistica
a favore dell'assicurato)*

1. Il lavoratore assicurato, che abbia raggiunto il minimo di contribuzione di cui all'articolo 7, può:

a) riscattare, alla scadenza del contratto con INPS2, la somma versata a titolo di premio, rivalutata;

b) ottenere il pagamento di una indennità periodica, a titolo di vitalizio, per tutta

la durata della vita dell'assicurato susseguente alla scadenza del contratto di assicurazione con INPS2, determinata sulla base delle scelte fatte dallo stesso assicurato secondo le proprie previsioni di vita e comunque per un numero di anni non inferiore a quindici.

2. In caso di morte dell'assicurato, che abbia raggiunto il minimo contributivo di quattrocentoventi mensilità, il coniuge superstite beneficia della rendita del capitale versato ed investito dall'Istituto, rivalutato nella misura di cui all'articolo 14.

3. Alternativamente, il beneficiario può optare per l'integrale riscatto del capitale versato al netto delle franchigie da determinarsi con successivo regolamento di attuazione.

Art. 13.

*(Modalità di riscatto del capitale
in caso di pagamento
dei premi inferiore al minimo)*

1. Gli assicurati che provvederanno ad effettuare versamenti in misura inferiore al minimo previsto di quattrocentoventi mensilità, hanno in ogni caso diritto al riscatto del capitale versato ed investito dall'Istituto.

2. Le norme di attuazione determinano la franchigia da applicarsi per l'ipotesi di riscatto anticipato.

3. In caso di morte dell'assicurato il diritto al riscatto si trasferisce agli eredi.

Art. 14.

(Entità della rivalutazione)

1. Il fondo INPS2 deve in ogni caso garantire una rivalutazione annuale non inferiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 15.

(Sostentamento di INPS2)

1. INPS2 provvede al proprio sostentamento mediante un prelievo pari al 25 per cento dell'ammontare lordo delle entrate del fondo.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono soppressi gli enti previdenziali statali per determinate categorie di lavoratori; le relative leggi istitutive sono abrogate.

2. Gli enti di cui al comma 1 vengono posti in liquidazione volontaria; essi continuano a gestire soltanto il trattamento previdenziale e pensionistico di coloro che risultano iscritti ad essi alla data in cui ciascun ente è posto in liquidazione.

3. Gli appartenenti alle categorie interessate, che intraprendano la propria attività lavorativa alla data di inizio dell'attività di INPS2, accedono di diritto al sistema assicurativo di INPS2.

4. I fondi accantonati dagli enti in liquidazione entrano a far parte del fondo costitutivo di INPS2.

Art. 17.

(Inizio dell'attività di INPS2)

1. INPS2 inizia la propria attività sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Liquidazione di INPS)

1. Sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è posto in liquidazione.

Art. 19.

*(Disciplina di INPS nel periodo
di liquidazione)*

1. L'INPS continua a gestire il trattamento pensionistico dei lavoratori che abbiano sottoscritto contratti di lavoro fino alla data di inizio dell'attività di INPS2, fatta salva la disciplina vigente in tema di erogazione e di corresponsione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti a tale ente.

2. Un successivo regolamento, emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure di trasferimento di beni e di personale da INPS a INPS2.

3. Secondo le indicazioni della Commissione di cui all'articolo 3, con successivo regolamento di attuazione emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate forme di intervento straordinario da parte dello Stato e di liquidazione del patrimonio dell'ente.